REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 13/21 del 24.3.2009

Direttive per il riconoscimento dell'indennizzo per i danni provocati dagli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008.

1. AVENTI TITOLO

Hanno diritto agli indennizzi le imprese ittiche e quelle operanti nel settore dell'acquacoltura in forma individuale o collettiva (singole o associate), aventi sede legale nella regione Sardegna, che abbiano subito danni cagionati dagli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008 la cui entità sia pari ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel triennio precedente.

Possono presentare richiesta di indennizzo solo le imprese che hanno segnalato i danni subiti a causa degli eventi meteo-marini sopraccitati, mediante comunicazione o trasmissione della "Scheda di segnalazione evento calamitoso" (Allegato A del D.A. n. 3190/DecA/109 del 19.12.2008) all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale o ad ARGEA Sardegna, prima della data di pubblicazione della deliberazione di cui il presente atto fa parte integrante (di seguito deliberazione).

2. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INDENNIZZO

Le imprese interessate presentano le istanze di indennizzo, secondo il modello che sarà predisposto dall'Amministrazione regionale. Tale modello dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa e presentato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Area di Coordinamento Attività ispettive dell'ARGEA Sardegna (viale Adua, 1 - 07100 Sassari), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione (a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione). Il termine è perentorio.

Al fine di dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'indennizzo di cui trattasi le imprese devono presentare le domande (in bollo) predisposte secondo il suddetto modello e corredate della seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con dicitura antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. certificato DURC;
3. certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della L.R. 40/1990, da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci

attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2005, 2006 e 2007, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2005, 2006 e 2007, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);
5. relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli ultimi tre anni (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
6. relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell'importo del danno e delle spese da sostenere per il ripristino.
7. documentazione giustificativa delle spese sostenute per danni a edifici, navi o attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie debitamente timbrate e sottoscritte in originale dai fornitori in originale o in alternativa due preventivi originali, con dettagliate voci di spesa, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori;
8. (per le imprese di acquacoltura) copia – dichiarata conforme dall'interessato – dei registri di carico e scarico dell'azienda;
9. copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente (nei casi per i quali sussiste obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima).

In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia giurata elaborata da un tecnico competente in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti.

3. AMMONTARE DEI DANNI INDENNIZZABILI

L'entità del danno è calcolata tenendo conto della perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente. Sono concessi aiuti volti a indennizzare danni a edifici, navi o attrezzature solo se i danni sono connessi ad avversità atmosferiche che abbiano dato luogo ad una perdita di produzione corrispondente a una perdita minima di fatturato del 30%.

Sono detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. ENTITÁ DELL'AIUTO

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza del 100% a titolo di indennizzo dei danni causati dalle avversità atmosferiche, entro i limiti delle risorse disponibili. Il contributo in argomento è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente articolo, ARGEA Sardegna procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi applicando il tasso legale di interesse.

5. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

L'Area di Coordinamento Attività Ispettive di ARGEA Sardegna provvede alla valutazione delle istanze. Ove ne ravvisi la necessità ARGEA Sardegna ha facoltà di effettuare verifiche in loco, richiedere chiarimenti e notizie ad Organismi ed istituzioni competenti, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione o perizie tecniche integrative.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di ARGEA Sardegna, assegna il termine perentorio di giorni venti per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile.

La valutazione consiste nell'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l'evento eccezionale riconosciuto, nell'accertamento della congruità della spesa sostenuta, o da sostenere, per riparazioni e/o sostituzioni e dei requisiti previsti al punto 4.4 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura" di cui al numero d'informazione (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C/84 del 3 aprile 2008. La valutazione culmina in un giudizio di ammissibilità o inammissibilità della richiesta, senza attribuzione di punteggi e nella quantificazione dell'aiuto.

ARGEA Sardegna provvede a comunicare ai richiedenti l'esito della valutazione e ad emettere gli atti di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento.

Gli aiuti concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili da ripartire in misura proporzionale all'importo ritenuto congruo sulla base delle singole richieste delle imprese aventi diritto.